

Verbale Assemblea straordinaria

Angeli figli dell'Autismo ODV

L'anno 2025, il giorno 6 del mese di luglio alle ore 19:00, presso la sede legale dell'Associazione, in presenza si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione. Sono presenti tutti i soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea Maria lo Nardo e alle funzioni di segretario ..

Il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento così da poter ottenere l'iscrizione nel RUNTS
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo all'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale ai fini della iscrizione definitiva nel RUNTS.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario

Maria lo Nardo

Il Presidente

Anna Rita REDAVID
ODV-ETS ANGELI FIGLI DELL'AUTISMO
ISCRITTA AL RUNTS N. 12822 DEL 06/12/2023
SEDE LEGALE: 74026 Pulsano (TA)
C.F.: 90204430731

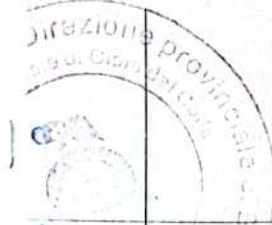
In foglio firma soci presenti

Anna Rita REDAVID
Anna Rita REDAVID
Francesca de Luca
Maria lo Nardo



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle
Atto registrato il 14/07/2025
al n. 1239 serie 3
esatte € ESENTE
Per il Direttore Provinciale

L'incaricato
Anna Rita REDAVID
Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



Statuto dell'Associazione di Volontariato

Angeli figli dell'Autismo ODV

(Atto in adeguamento esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi

dell'art. 82 commi 3 Dlgs 117/17 riconosciuta in quanto la modifica ha scopo

di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.)

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, in adeguamento e nel numero minimo dei soci previsto

dalla legge, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Angeli

Figli dell'Autismo OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.lgs.

117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione

anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS)

. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà

avvenire con delibera del Consiglio

Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere

disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata

dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Angeli Figli dell'autismo- OdV", più avanti chiamata

per brevità associazione, si ispira ai principi

Amministratore
Giovanni Santoro

Presidente
Maurizio

Consiglio
Giovanni
Maurizio

Consiglio
Claudio
Giovanni
Francesco

di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Sostegno e Assistenza: Promuovere attività di supporto e assistenza

alle persone con disturbo dello spettro autistico (DSA) e alle loro

famiglie, migliorando la qualità della vita e favorendo l'inclusione
sociale.

- Formazione e Educazione: Organizzare corsi, seminari e programmi di
formazione per educatori, operatori sanitari e familiari, con l'obiettivo di
aumentare la conoscenza delle migliori pratiche di intervento e assistenza
per i DSA.

- Promozione dell'Inclusione Sociale: Collaborare con scuole, enti
pubblici e privati per favorire percorsi di inclusione e integrazione delle
persone con autismo in ambiti educativi, lavorativi e sociali.

- Sensibilizzazione e Informazione: Realizzare campagne di
sensibilizzazione e divulgazione per diffondere una maggiore consapevolezza
sull'autismo e contrastare stereotipi e pregiudizi.

- Ricerca e Sviluppo: Sostenere e promuovere la ricerca scientifica su
metodologie di intervento e terapie innovative per il miglioramento della
qualità della vita delle persone con autismo.

Finch
Santini

Quar
Manc

Pinto
C. Neri

Gian
Manc

Salerno

Caroli

Ines Tini
Fiorucci & Juri

- Tutela dei Diritti: Difendere i diritti delle persone con autismo,
assicurandosi che abbiano accesso ai servizi e alle cure necessarie e
collaborando con istituzioni per migliorare le normative in materia di
autismo e disabilità.

- Supporto Psicologico e Consulenza: Offrire servizi di supporto
psicologico e consulenza per le famiglie e le persone con autismo, con
attività individuali e di gruppo mirate a supportare le sfide quotidiane
legate al disturbo.

- Servizi di Diagnosi e Intervento: Creare e/o sostenere centri
specializzati per la diagnosi precoce, l'intervento e il trattamento del
disturbo dello spettro autistico.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) sviluppare e potenziare la conoscenza della tematica autismo anche
attraverso la realizzazione di progetti innovativi;
- 2) perseguire finalità solidali ed educative attraverso la gestione di
attività ricreative ed aggregative con intenti mutualistici,
- 3) sviluppare iniziative di carattere sociale, educativo, turistico,
culturale, sportivo, medico, al fine di promuovere la solidarietà;
- 4) favorire la costituzione, ed eventualmente costituire o gestire
centri riabilitativi ed educativi, diurni al fine di rendere
possibile una vita di relazione a persone affette da spettro
autistico;

5) Offrire incontri periodici di supporto psicologico e informativo per genitori e caregiver

6) Organizzare gruppi di mutuo aiuto per favorire lo scambio di esperienze e strategie tra le famiglie

7) Programmi Educativi e Formativi;

8) Svolgere e promuovere attività di tipo cognitivo comportamentale (es. ABA, FAY, DALACATO) con finalità educative e riabilitative e di sostegno alla medicina tradizionale;

9) Fornire formazione per educatori, insegnanti e operatori sanitari sulle metodologie di supporto e insegnamento per bambini e adulti nello spettro autistico;

10) Realizzare workshop pratici e laboratori per sviluppare abilità sociali e comunicative nei bambini e negli adolescenti con autismo.

11) Creare attività ricreative e sportive inclusivi che promuovano la partecipazione e l'integrazione dei giovani con autismo nella comunità.

12) Organizzare eventi di sensibilizzazione per abbattere lo stigma e favorire una maggiore comprensione dell'autismo nella società.

13) Collaborare con enti pubblici e privati per migliorare i servizi e le risorse a disposizione delle persone con autismo.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

Andrea Amadori

Manuela Santoro

Antonio

Luca

Corrado

Marco

Carlo Salvo

Enrico Turi

Francesco Di Fon

persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è

Amber for

Woman

Green Parks
Mona h. Neesh

And Schne
new Tim
forever & for

1
somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno
l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli
eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere
all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli
di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che
costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure
che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività
prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio
Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il
socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che
dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione
prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea,

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Amato
Fenu

Olivero
Mann

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Olivero
Mann

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Olivero
Mann
Fenu

gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della

convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Finch
San Tin
Dinner
Alison

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

Pinto
Gemma
Alfonso

David
Irene Tur
Francesco D. Fran

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo; • delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del

Amel
Senatore

Amel
Mancini

Amel
Mancini

Amel
Mancini
Francesco

patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore,



allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Anna
Marta
Marta

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

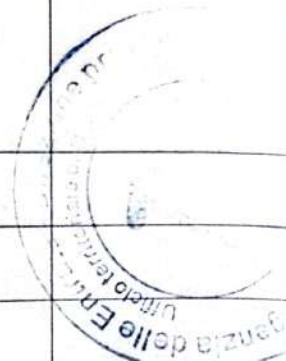
Anna
Marta
Marta

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per

Anna
Marta
Marta
Francesca

Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più

consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla

graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero

inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni

caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica

all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero

superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove

elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha

l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È

autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a

rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri

consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o

impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In

caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio

Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli

stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Amh
Sark

Quar
Mena

Amh
L. Nost

Cosm
Mena

Amh
Irene Tm
Gronen & fu

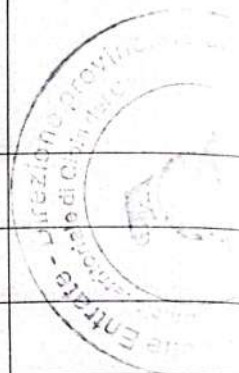
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno



uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Amato
Santoro
Gemma
M.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

Rub
M. (M.)
Gemma
M.

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

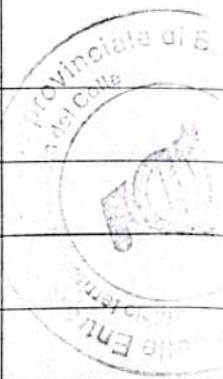
Amato
Gemma
Santoro
Gemma
M.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

Fuchs
Gon
Dane
Mun

Ruh
Gon
Mun

Glun
Tun
Clard
Inere
Francesco D. F.

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza



Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e

trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con

particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali

obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto,

dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a

disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano

conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le

richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente

dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono

superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente

e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete

associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con

le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto. In

caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso

Amministratore
Presidente

Consiglio
Membro

Consiglio
Membro

Consiglio
Membro
Presidente
Membro
Presidente

tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali integrazioni.

Aldo Dini

Luca Turi

Francesco D'Amico

Gianni Rulli

Maria L. Neri

Anna Maria

Maria Teresa

